

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## I<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato » (2001)  
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 503, 504, 505 e <i>passim</i>
BARRA . . . . .	506
BRANCA . . . . .	505, 506, 507
DE MATTEIS . . . . .	505
LA PENNA, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	508
MURMURA . . . . .	507, 508
NUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	504 505, 506 e <i>passim</i>
TREU, relatore alla Commissione . . . . .	504, 506

La seduta ha inizio alle ore 18.

TREU, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato » (2001)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1975)

del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Treu a riferire sul disegno di legge.

TREU, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente disegno di legge, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1975, modifica il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato che disciplina il conferimento dei posti agli idonei nei concorsi pubblici.

Ora, come noto, in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di procedere, ai sensi dell'articolo 8 del predetto statuto, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria, è di sei mesi; tale termine per altro è risultato troppo ristretto per cui in pratica può accadere che le Amministrazioni statali siano costrette a procedere a nuovi concorsi, con un evidente spreco di tempo e di energie; mentre gli enti locali, ad esempio, hanno una normativa diversa con un più ampio margine di tempo per l'utilizzazione degli idonei in sostituzione dei vincitori.

La 1<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 5 marzo 1975, ha approvato il disegno di legge ampliando, su proposta del relatore e con il consenso del Governo, rappresentato dal sottosegretario Nucci, il termine per l'utilizzazione della graduatoria da uno a due anni. Il nuovo testo, quindi, del terzo comma dell'articolo 8 del citato decreto precisa pertanto che nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni (questo è il termine ultimo, ripeto, deliberato dalla 1<sup>a</sup> Commissione della Camera) dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Ciò detto, invito gli onorevoli colleghi ad esprimere voto favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola ad altri colleghi, desidero rilevare che nel testo del disegno di legge in discussione vi è a mio avviso un errore, che credo materiale. In esso, cioè, si parla del termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria per procedere, in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, ad altrettante nomine, senza specificare di quale graduatoria si tratti. Ora è chiaro che non può trattarsi della graduatoria del concorso perchè quella rimane inalterata e non è più utilizzabile; si tratta quindi della graduatoria degli idonei.

È necessario pertanto, al fine di evitare qualsiasi possibilità di errori, modificare il testo di questo articolo unico specificando che il termine di decorrenza per la nomina degli idonei che subentrano in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori decorre dalla data di approvazione della graduatoria degli idonei.

NUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ammesso che si tratti di un errore, signor Presidente, mi permetto osservare che esso è ripetuto in tutto l'articolo 8 dello statuto citato, del quale con il presente disegno di legge si intende modificare soltanto il terzo comma. In detto articolo si parla sempre di graduatoria in senso lato.

PRESIDENTE. Tuttavia, dal momento che ci accingiamo a varare un nuovo provvedimento, poichè questa omissione ha provocato numerosi inconvenienti per quanto concerne i concorsi ospedalieri, ritengo che sia doveroso cercare di evitare di ripetere l'errore.

TREU, *relatore alla Commissione*. Ma se non vado errato, signor Presidente, nell'espletamento di un concorso pubblico sol-

tanto il titolo di idoneo conferisce la possibilità di essere utilmente inseriti nella graduatoria e quindi di coprire il posto.

**PRESIDENTE.** Non è esatto, perchè noi abbiamo nel nostro ordinamento positivo una disposizione precisa in base alla quale si deve procedere alla formazione della graduatoria dei vincitori; poi, a parte, si fa una graduatoria degli idonei. Nel redigere, perciò, il testo del disegno di legge, si sarebbe dovuto modificare prima il titolo e poi, dopo la parola « graduatoria », si sarebbero dovute aggiungere le altre « degli idonei ». Ora, per quanto concerne il titolo possiamo anche fare a meno di modificarlo, ma per quanto concerne la graduatoria dobbiamo dire esplicitamente che si tratta di quella degli idonei, diversamente, quando alla fine dell'articolo si ripetono le parole « della graduatoria stessa », si finisce col fare riferimento alla graduatoria dei vincitori.

**NUCCI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ma nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori — con il che il capitolo dei vincitori si esaurisce —, la seconda parte dell'articolo unico del disegno di legge in discussione non può che riferirsi agli idonei.

**PRESIDENTE.** Non è esatto perchè, ripeto, sono due graduatorie diverse e distinte. Comunque, se il Governo insiste e la Commissione è d'accordo, possiamo fare a meno di modificare il testo del provvedimento.

**DE MATTEIS.** Signor Presidente, il mio parere è che la graduatoria è unica, cioè fino ad un certo numero riguarda i vincitori, oltre quel numero riguarda gli idonei.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, non insisto nella mia richiesta di modifica, però faccio presente che nel campo scolastico, ad esempio, si prevede specificamente

una graduatoria per i vincitori ed un'altra per gli idonei.

**BRANCA.** Se mi permette, signor Presidente, desidero osservare che l'articolo 8 dello statuto citato parla soltanto di graduatoria anche nelle parti di cui non si propone la modifica, cioè anche nei commi primo e secondo. Per quanto concerne il terzo comma dell'articolo predetto, il riferimento agli idonei che siano in graduatoria risulta chiaro; infatti il Consiglio di Stato in numerose sentenze ha sempre parlato di graduatoria degli idonei. Quello che lei dice è giusto, ma l'aggiunta delle parole « degli idonei » ci costringerebbe a modificare anche i due commi precedenti dell'articolo 8, che invece parlano semplicemente di graduatoria.

**PRESIDENTE.** Nel ricordare l'orientamento del Consiglio di Stato, però, lei conviene con l'opinione da me espressa

**BRANCA.** Posso riconoscere che il testo è imperfetto, ma non si dovrebbe incorrere in alcun inconveniente dal momento che esiste un orientamento consolidato.

**PRESIDENTE.** Vogliamo, allora, che l'imperfetto rimanga sempre tale?

**BRANCA.** Ho già detto che se appor tassimo questa modifica, dovremmo anche modificare i due commi precedenti, che non hanno costituito oggetto di proposte modificative.

**PRESIDENTE.** Quando lei dice che si devono modificare anche i commi precedenti non ha seguito il mio pensiero, che sostiene la completezza del disegno di legge soltanto nella ipotesi di concorsi con una graduatoria unica. Ma se non vado errato, lo spirito di questo disegno di legge è anche quello di superare le difficoltà delle Pubbliche amministrazioni che hanno una graduatoria e non la possono utilizzare. Questo è il punto.

**BRANCA.** La graduatoria riguarda anche gli idonei, perchè se non sono idonei non

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1975)

entrano in graduatoria, secondo quella che è l'interpretazione data, dal 1957, dal Consiglio di Stato.

**PRESIDENTE.** Andremo a consultare le disposizioni di legge, ma vi è una graduatoria di vincitori e una graduatoria di idonei.

**BRANCA.** Le leggo una sentenza del 1966: « E legittimo il provvedimento con il quale la Pubblica amministrazione, a seguito di rinuncia del vincitore di un pubblico concorso ed avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 8, assegna il posto al concorrente idoneo che segue immediatamente nella graduatoria del concorso ». Questa è una delle tante sentenze, tutte simili, che sono state espresse in merito. Lei, signor Presidente, da un punto di vista di finezza stilistica ha ragione, però dobbiamo adeguarci alla rozzezza stilistica della legge per evitare complicazioni.

**PRESIDENTE.** Però la legge a cui fanno riferimento le sentenze di cui lei parla è di data antecedente alle disposizioni legislative che hanno stabilito diversamente.

**NUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Per chiarire la questione vorrei dire che, a seguito della celebrazione dei concorsi, viene preparata una sola graduatoria e non è mai accaduto che siano state compilate due graduatorie. La graduatoria dei vincitori arriva fino a coprire i posti disponibili e poi continua con una numerazione successiva, per indicare gli idonei; se i posti, ad esempio, sono 488, il 489° classificato non occupa il posto ma è il primo degli idonei. Quindi, la stessa graduatoria si divide in due parti.

**TREU, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, l'ultimo periodo della relazione che accompagna il disegno di legge proposto dal Governo risulta così formulato: « Con l'occasione viene precisato il

termine con il quale può essere esercitata la facoltà di nomina degli idonei che decorre dalla data di approvazione delle graduatorie ... ». Quindi, la relazione precisa che la graduatoria riguarda anche gli idonei, i quali entrano a sostituire i dimissionari.

**PRESIDENTE.** Io ho premesso che ciò è esatto, ma lo è per alcuni concorsi, mentre vi sono altri concorsi per i quali è prevista una graduatoria di vincitori e una graduatoria di idonei. Questa seconda forma è stata adottata anche per i dirigenti amministrativi. La Commissione, nel momento in cui si accinge a modificare lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, non può ignorare che per alcuni concorsi vi è anche una graduatoria di idonei.

**BARRA.** Il Presidente teme che si possa approvare un testo giuridicamente non perfetto nel senso che nella Pubblica amministrazione per i concorsi siano previsti più sistemi di graduatoria: un sistema che preveda la graduatoria unica, nella quale i primi sono vincitori e gli altri idonei, ed un sistema che preveda due graduatorie, una per i vincitori ed un'altra per gli idonei. Pertanto, poichè la Commissione si deve limitare a modificare l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, occorrerebbe chiarire se in tale decreto è prevista l'ipotesi delle due graduatorie, perchè, ove non fosse prevista, potremmo considerare superato il problema.

**PRESIDENTE.** Posso anche non insistere nella proposta, ma ho il dovere morale, oltre che giuridico, di dare lettura dell'articolo 7 che precede l'articolo 8 che stiamo per modificare: « Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosce la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubbli-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1975)

cate nel bollettino ufficiale del Ministero ». Mi pare chiaro che le graduatorie sono due.

NUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo scusa, ma debbo osservare che sono due parti della stessa graduatoria.

PRESIDENTE. L'articolo 7 continua: « Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative ».

Consultando le *Gazzette Ufficiali* vi convincerete che le graduatorie sono diverse e sono anche formate con criteri diversi. Abbiamo, inoltre una serie infinita di ricorsi al Consiglio di Stato, alcuni che impugnano la graduatoria dei vincitori, altri la graduatoria degli idonei. Sarebbe, dunque, preferibile emendare il testo in discussione per fugare tutte le perplessità che sono insorte, ma non voglio più insistere e ritiro la mia proposta.

BRANCA. L'articolo 7 dello statuto citato, relativo alla graduatoria del concorso, deve essere interpretato nel senso che la graduatoria è di merito, come afferma il primo comma, e comprende tanto i vincitori, di cui parla il secondo comma, quanto gli idonei, di cui parla il terzo comma. Quando si distingue e si dice: « la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei », ci si riferisce al merito, ma la graduatoria è unica e non ha soluzione di continuità.

PRESIDENTE. Ripeto che a mio avviso sarebbe auspicabile approvare una legge che possa essere veramente completa, ed esauriente; ma il mio è un voto di cittadino, non di Presidente della Commissione.

NUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La facoltà di nomina degli idonei è già prevista da una legge del 1957, e noi oggi vi appor-

teremo soltanto una modifica, per estendere i termini di applicazione.

PRESIDENTE. Ma operando in tal modo non veniamo incontro all'interesse delle Pubbliche amministrazioni, le quali, specie nel campo tecnico hanno l'esigenza di utilizzare al massimo i concorsi già espletati.

MURMURA. Signor Presidente, io desidero solo dire che se avessimo esaminato tutto l'articolo 8 dello statuto, così come esso recita in maniera precisa ed esplicita, tutto questo discorso non avrebbe avuto ragion d'essere, perchè l'articolo in questione si riferisce certamente alla graduatoria degli idonei e non a quella dei vincitori.

Riferendosi, quindi, a tale graduatoria, è logico e giusto quanto proposto dal disegno di legge in discussione; in altri termini, non siamo di fronte ad una proposta di revisione globale del decreto del Presidente della Repubblica del 1957.

NUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non è così.

PRESIDENTE. L'interpretazione del rappresentante del Governo è quindi un'altra.

NUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non si tratta di un'interpretazione ufficiale, ma di chiarire quanto esattamente stabilisce la norma in questione.

PRESIDENTE. Avevo ragione di dire che occorreva un chiarimento!

NUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'articolo, infatti, recita: « Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa », quindi della graduato-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1975)

ria nel suo complesso, la quale comprende anche i vincitori.

MURMURA. L'articolo 8 si intitola: « Conferimento di posti disponibili agli idonei »; quindi è logico che si riferisca alla graduatoria degli idonei e non a quella dei vincitori, perchè questi hanno già trovato la loro sistemazione.

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sembra che le osservazioni fatte dal Presidente siano congrue, perchè, in effetti, tendono a rendere inequivoca la norma, precisando che si tratta della graduatoria degli idonei.

Però, signor Presidente, vorrei far presente che l'articolo 8 dello statuto non ha mai dato luogo, sotto questo aspetto, a controversie interpretative.

Poichè il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati, sarebbe opportuno approvarlo nel testo in discussione per non ritardarne ulteriormente l'iter, creando difficoltà con l'altro ramo del Parlamento

NUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Concorro con il sottosegretario La Penna.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui dò lettura:

*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

*(E approvato).*

*La seduta termina alle ore 18,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO